

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO ALL’ATTIVITÀ DI
ADEGUAMENTO DEL COMUNE DI MASSAROSA (LOTTO 1) E DEL
COMUNE DI STAZZEMA (LOTTO 2) ALLA NORMATIVA EUROPEA
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O.).**

Art. 1 - PREMESSA

La presente procedura è finalizzata all'affidamento del servizio di supervisione alle Amministrazioni Comunali di Massarosa (lotto 1) e di Stazzema (lotto 2) per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento Europeo n. 679/2016, tramite della neo introdotta figura del *Data Protection Officer* (d'ora in avanti D.P.O.), prevista dall'art. 37 del medesimo Regolamento, o Responsabile della Protezione dei Dati.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

«Servizi volti all'attività di adeguamento del Comune di Massarosa (lotto 1) e del Comune di Stazzema (lotto 2) alla normativa europea sulla protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.)», come di seguito specificato.

L'attività richiesta consiste nell'assunzione del ruolo di Responsabile della Protezione Dati (D.P.O.) e nel fornire, inizialmente, una valutazione dell'esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti in corso di effettuazione in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Per tale attività di *assessment* il D.P.O. deve garantire una presenza non inferiore a 1 giornata ogni 2 mesi presso ciascun Ente

Il servizio si esplicherà anche attraverso il supporto ed il controllo del gruppo di lavoro istituito presso ciascun Ente e dovrà ricomprendere le seguenti attività:

- a) sorveglianza dell'osservanza del GDPR, delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di: protezione dei dati personali, attribuzione delle responsabilità, sensibilizzazione e formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento;
- b) supporto ai Responsabili del trattamento sugli obblighi derivanti dal GDPR e dalle ulteriori disposizioni legislative, Provvedimenti e Linee Guida dell'Autorità Garante Privacy e resi necessari dal bilanciamento con le disposizioni vigenti in tema di trasparenza e accessibilità amministrativa;
- c) redazione di pareri e supervisione sulla valutazione d'impatto privacy richiesta per ciascun Ente;
- d) supporto per i rapporti con gli interessati e con il Garante Privacy;
- e) somministrazione di formazione sulle tematiche della protezione dei dati a favore della generalità dei dipendenti (almeno 1 giornata/l'anno).
- f) controllo nella predisposizione di linee guida, disposizioni operative, modulistica e policy applicative relative alla protezione dei dati personali.

A tale riguardo le tematiche, oggetto di specifico intervento da parte dell'amministrazione comunale, saranno in particolare:

- ♣ Analisi e codifica dei trattamenti dei dati Personali;
- ♣ Attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- ♣ Attivazione e gestione del registro dei Data Breach;
- ♣ Attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
- ♣ Formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce del decreto legislativo n.33/2013, così come riformato dal Decreto Legislativo n.97/2016;

- ♣ Elaborazione di Linee Guida e formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza;
- ♣ Strutturazione e successivi aggiornamenti di un organigramma privacy finalizzato alla distribuzione delle responsabilità del trattamento dei dati;
- ♣ Definizione degli atti di nomina dei responsabili incaricati ed amministratori di sistema e dei correlati adempimenti e loro revisione;
- ♣ Aggiornamento di una procedura di gestione degli affidamenti di attività che comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni, compresa la predisposizione delle specifiche clausole previste dall'articolo 28 del GDPR;
- ♣ Elaborazione di un modello di gestione della "Cartella consensi, accessi e oscuramenti dell'Interessato"
- ;
- ♣ Elaborazione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- ♣ Elaborazione di informative specifiche sul trattamento dei dati personali;
- ♣ Revisione dei processi documentali aziendali e predisposizione della relativa modulistica;
- ♣ Elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di protezione dei dati;

Nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza presso la sede dell'Ente con la massima tempestività.

Art. 3 - DURATA

La gestione del servizio sarà affidata, per ciascun lotto, per il periodo di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di consegna del servizio previa redazione di apposito verbale.

Alla scadenza naturale dell'appalto la singola Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il servizio per ulteriori 1 (uno) anni (art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

In ogni caso, alla scadenza dell'affidamento, l'aggiudicatario continuerà il servizio alle condizioni convenute, all'unico fine di concludere la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, fino ad un massimo di sei mesi, salva l'eventuale necessità di ulteriore estensione (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016).

Ciascuna Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo dell'appalto: Per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto è previsto un compenso annuo

di **Euro 7.000,00, oltre IVA** per i due lotti complessivamente considerati, per l'intera durata del servizio pari ad anni uno.

Ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivo presunto per lo svolgimento del servizio, tenuto conto dell'eventuale rinnovo di un anno e dell'opzione di cui all'art. art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro **17.500,00 oltre IVA**.

Lotti

Lotto	Descrizione	Codice CIG	Importo a base di gara per ciascuna annualità	Importo per l'intero periodo (compreso eventuale rinnovo e proroga)
Lotto 1	Comune di Massarosa	Z322399EE8	Euro 5.000,00	Euro 12.500,00
Lotto 2	Comune di Stazzema	Z8C2399EA7	Euro 2.000,00	Euro 5.000,00

Resta inteso che il compenso a corpo complessivo per ciascun lotto, stabilito in base al ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal contratto di appalto, ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal contratto medesimo, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi nell'importo contrattuale.

I costi della sicurezza sono pari a 0 (zero), in quanto non vi sono rischi di interferenze per le modalità di espletamento del servizio.

L'importo, relativo alle prestazioni è a corpo e non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Fanno carico all'impresa aggiudicatrice e peraltro si intendono compresi nei prezzi offerti, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

Art. 5 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo (art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) verrà effettuato, per ciascun lotto, sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà presentato, per ciascun lotto, l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire.

Non sono ammesse offerte recanti condizioni difformi dal presente bando e dal capitolato di gara, né offerte parziali, condizionate e/o con riserva, espresse in modo indeterminato, o non complete.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata, per ciascun lotto, con le modalità di seguito indicate.

A	Prezzo	Massimo punti
---	--------	---------------

		30
B	Proposta organizzativa del servizio	Massimo Punti 70
	Totale	Massimo Punti 100

Il punteggio relativo all'offerta economica (max 30 punti) sarà attribuito, utilizzando la formula di seguito indicata, considerando la percentuale di ribasso espressa rispetto all'importo annuale posto a base di gara.

$$P_i = 30 \times (R_i : R_{max})$$

Nella quale

P_i punteggio del concorrente i -esimo

R_i ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} ribasso massimo offerto dai concorrenti

Il punteggio relativo alla Proposta organizzativa del servizio, (max 70 punti) sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti elementi:

Descrizione	Punteggio massimo
Modalità di svolgimento del servizio	Max punti 15
Esperienza relativa alla gestione di funzione di <i>Data Protection Officer</i> e di Referente Aziendale per la Privacy	Max punti 15
Esperienze nell'implementazione di sistemi di privacy in Enti pubblici e/o privati	Max punti 10
Partecipazione a master/corsi di specializzazione attinenti il servizio oggetto di affidamento (per le società si fa riferimento alla formazione della persona fisica che seguirà nel servizio i due Enti)	Max punti 10
Esperienza pregressa di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali, trasparenza, innovazione; documentata attività di pubblicazioni nell'ambito delle materie di competenza; incarichi di studio, di ricerca o di consulenza nelle materie suindicate (per le società si fa riferimento alla formazione della persona fisica che seguirà nel servizio i due Enti).	Max punti 10
Migliorie rispetto alle prestazioni richieste dal presente capitolato (tra le altre saranno apprezzate le migliorie rispetto alla presenza minima richiesta ed alle giornate di formazione - rivolte al personale - minime richieste)	Max punti 10

L'assegnazione dei punteggi all'offerta tecnica avverrà attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

La rispondenza delle offerte ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio è determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

- a) il coefficiente è pari a zero in corrispondenza di prestazione nulla (totalmente non soddisfacente);
- b) il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima (pienamente soddisfacente) offerta.

La rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio è conseguentemente determinata secondo la scala di misurazione di seguito riportata:

Coefficiente	Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali (parametri valutativi)
0	Nulla (offerta giudicata priva di migliorie o ritenuta assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per contrasto con il progetto a base di gara)
0,1	Minima (offerta giudicata di minimale qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e minimo soddisfacimento dell'elemento valutato)
0,2	Ridotta (offerta giudicata di modesta qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e ridotto soddisfacimento dell'elemento valutato)
0,3	Limitata (offerta giudicata di limitata qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e esiguo soddisfacimento dell'elemento valutato)
0,4	Evolutiva (offerta giudicata di apprezzabile qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e apprezzabile soddisfacimento dell'elemento valutato)
0,5	Significativa (offerta giudicata di significativa qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e idoneo soddisfacimento dell'elemento valutato)

0,6	Sufficiente (offerta giudicata di sufficiente qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e adeguato soddisfacimento dell'elemento valutato)
0,7	Buona (offerta giudicata di buona qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e efficace soddisfacimento dell'elemento valutato)
0,8	Discreta (offerta giudicata di discreta qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e discreto soddisfacimento dell'elemento valutato)
0,9	Ottima (offerta giudicata di ottima qualità in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e ottimo soddisfacimento dell'elemento valutato)
1	Massima (offerta giudicata di assoluta qualità per la completezza in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e pieno soddisfacimento dell'elemento valutato)

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 70 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 30 punti), l'Amministrazione procederà, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” (Consiglio dell'ANAC, Deliberazione n. 1005/2016) alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore (determinata come somma dei punteggi dei singoli sottocriteri) il punteggio max di 70 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte, secondo la seguente formula:

$$70 * PJ / MP$$

dove:

PJ punteggio assegnato all'offerta in esame

MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Non si procederà a riparametrare i singoli sottocriteri ma ad un'unica riparametrazione finale come sopra descritta.

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica in caso di valutazione di un solo

concorrente.

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio dell'offerta tecnica (prima della predetta operazione di riparametrazione) inferiore a 40/70.

Art. 6 - CONTENUTO DELL'OFFERTA

Al fine di poter procedere alle valutazioni di cui all'articolo 7, il concorrente dovrà, per ciascun lotto, rimettere:

1) - l'offerta qualitativa costituita:

- dall'indicazione del professionista che svolgerà il servizio (per le società) e dal curriculum del professionista stesso.

- da una relazione, (max 4 pagine formato A4, carattere 12 Times New Roman interlinea singola) contenente tutti gli elementi di cui all'art. 5.

2) - l'offerta economica che dovrà contenere l'indicazione della percentuale di ribasso sull'importo annuale posto a base di gara.

Art. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione Comunale di Massarosa trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 8 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto, per ciascun lotto, ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso.

L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 9 - LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI

Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate presso il Comune di Massarosa ed il Comune di Stazzema.

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare le prestazioni oggetto d'affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato, salvo eventuali comunicazioni scritte delle stazioni appaltanti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione Comunale di Massarosa e di Stazzema che obbliga l'Appaltatore a sospendere o a ritardare l'esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria.

L'Amministrazione Comunale di Massarosa e di Stazzema deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Appaltatore.

Art. 10 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà espletare i servizi dettagliati nel presente Capitolato nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.

Art. 11 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il D.P.O. deve garantire una presenza non inferiore a 1 giornata ogni 2 mesi, nell'ambito degli orari di servizio degli uffici comunali:

Comune di Massarosa: (lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 18; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14).

Comune di Stazzema: (martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 18; lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14).

Gli orari di cui sopra potranno variare, sia in diminuzione che in aumento, per eventi straordinari o per esigenze specifiche delle singole amministrazioni. Tali variazioni verranno concordate con congruo anticipo con la ditta appaltatrice.

Art. 12 - VARIANTI - NUOVI PREZZI

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dell'Esecuzione, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.

Eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, di imporre l'esecuzione di tali prestazioni modificate alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né possa far valere la risoluzione del contratto.

Art. 13 - SUBAPP AL TO

Il subappalto è ammesso, , per ciascun lotto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, e nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80."

E' vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Art. 14 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

Ciascuna Stazione appaltante provvederà ad indire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

È obbligo per l'Appaltatore informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi ed emersi anche in occasione della riunione di cui al precedente comma. L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 15 - GESTIONE

Nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale l'Appaltatore dovrà attuare il progetto presentato in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 16 - VERIFICA DI CONFORMITA'/C.R.E. - PAGAMENTO A SALDO

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione.

La liquidazione del saldo potrà avvenire solo previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C. (se pertinente) e ciascun Ente procederà alla liquidazione del corrispettivo come scaturente dall'offerta economica, nonché previa costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. e alla costituzione della garanzia di cui al precedente capoverso, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo dell'Impresa per il servizio eseguito.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio.

Art. 17 - DANNI A TERZI – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore nello svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto:

- rispetterà il progetto presentato in sede di gara. Gli addetti che verranno dall'Appaltatore investiti della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di contratto, dovranno possedere tutti i requisiti

necessari previsti dalla vigente normativa e dovranno essere in numero necessario al regolare svolgimento del servizio;

- assumerà ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare da inadempienze rispetto a quanto previsto a norma di contratto;

- sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale delle eventuali manomissioni e/o danni a beni mobili e immobili causati dal personale alle sue dipendenze;

- avrà l'obbligo di avvertire subito gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento delle iniziative;

-avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del Rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione di denominazione o ragione sociale;

- provvederà ad assicurare se stesso (e l'eventuale personale impegnato) per tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio, prevedendo la produzione di specifica polizza di responsabilità civile professionale;

- il Comune di Massarosa e il Comune di Stazzema saranno tenuti indenni dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative;

- all'atto della stipula del contratto, consegnerà al Comune copia delle polizze sottoscritte

- sarà tenuto ad osservare, se del caso, gli obblighi stabiliti dalla Legge sulla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione malattie e sulla previdenza sociale.

Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e computabili con la natura del servizio in oggetto; resta sempre però esonerato il Comune di Massarosa e il Comune di Stazzema da qualsiasi responsabilità per danni che all'Appaltatore ed a terzi potessero derivare dalla presente gestione.

Art. 18 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutti gli oneri gestionali, nessuno escluso o eccettuato, tra i quali in particolare:

- tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all'espletamento del servizio compresi gli oneri derivanti dai servizi eventualmente effettuati in orario notturno e festivo;

- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le spese contrattuali e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto;

- tutte le spese per recarsi presso gli uffici degli enti interessati.

Art. 19 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni) sino all'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato e quelli di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 24, L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

-Osservanza delle norme sui lavoratori (se del caso)

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

-Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori (se del caso)

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti contratti di lavoro di categoria e nel relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono le prestazioni.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, L. n. 300/1970, l'Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli addetti delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – PENALITÀ

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite, rendono passibile l'appaltatore di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da € 100,00 a € 500,00 secondo la gravità della mancanza accertata.

La penale viene inflitta con lettera motivata della Stazione appaltante, previa comunicazione all'appaltatore dei rilievi, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore saranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni

del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 21 - FORME DI CONTROLLO

Il Comune procede alla verifica di conformità dei servizi nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato con la periodicità che riterrà necessaria.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Art. 22 - INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, l'Amministrazione può a suo insindacabile giudizio (e se del caso) eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore il servizio stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 23 - REVOCA DEL CONTRATTO:

Nel caso in cui gli inadempimenti si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a giudizio dell'Amministrazione, il buon andamento del servizio, l'Amministrazione ha diritto di revocare l'affidamento. Tale diritto sussiste, parimenti, anche nei seguenti casi:

- 1) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore dei servizi di cui al presente capitolato;
- 2) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e di qualità dei servizi;

La revoca motivata del contratto viene comunicata all'appaltatore con lettera, da notificarsi in via amministrativa, e senza azione giudiziale.

In conseguenza di questo provvedimento é incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni derivati al Comune dalla anticipata risoluzione dell'affidamento.

Art. 24 - PRIVACY

Tutti i dati dei quali l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso. Dalla data di entrata in vigore del

regolamento dell' Unione Europea n. 679/2016 si applicheranno le norme in esso contenute.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 25 - CODICE COMPORTAMENTO

Il concorrente dichiara:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

– di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Art. 26 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Comunale è competente il Foro di Lucca. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27- ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.